

Condono valido se pagato in ritardo

di [Enzo Di Giacomo](#)

Pubblicato il 8 dicembre 2008

il condono si perfeziona anche se il contribuente ha pagato qualche rata in ritardo, risultando corretto applicare la sanzione sulle rate versate e non su tutti gli importi

Il condono si perfeziona anche se il contribuente ha pagato qualche rata in ritardo, risultando corretto applicare la sanzione sulle rate versate e non su tutti gli importi.

L'importante principio è contenuto nella sentenza n. 50/2/2007 depositata l'11 giugno 2007 della Commissione tributaria di Perugia da cui emerge che è sbagliato revocare i benefici fiscali del condono, presentato ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002, per il tardivo pagamento dell'ultima rata della sanatoria.

Quest'ultima disposizione recante la definizione dei ritardati od omessi versamenti per le dichiarazioni presentate nell'anno 2002 aveva previsto la non applicabilità delle sanzioni per le imposte o le ritenute versate entro la data del 31 ottobre dello stesso anno, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa da parte dei soggetti interessati **(1)**.

Nella fattispecie in esame l'ufficio finanziario aveva revocato i benefici del condono previsto dall'art. 9-bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il mancato pagamento dell'ultima rata e il contribuente aveva impugnato il conseguente atto di diniego. In particolare, il contribuente aveva eccepito l'operato dell'ufficio atteso che l'ultima rata del condono era stata versata in ritardo ma con l'applicazione degli interessi e che la legge n. 289/2002 prevede l'efficacia del condono con il versamento della prima rata, fermo restando la disciplina delle iscrizioni a ruolo a titolo definitivo di cui all'art. 14 del Dpr n. 29/09/1973, n. 602 per il recupero delle rate eventualmente non versate **(2)**.

Ai fini dell'interpretazione autentica del predetto art. 9-bis, la giurisprudenza ha ritenuto che nell'assenza di una espressa previsione di decadenza anche per i casi rientranti nella norma

in esame non è possibile ricorrere al provvedimento di revoca del beneficio poiché il pagamento della prima rata si radica nella conferma della richiesta del beneficio **(3)**.

Ed inoltre il mancato pagamento di una qualsiasi delle rate del condono non configura la fattispecie del condono di cui all'art. 9-bis: l'ufficio finanziario può richiedere il pagamento delle somme ancora dovute, eventualmente compensandole con le rate di condono effettivamente versate (CTP Bologna 1 giugno 2007, n. 232) **(4)**.

I giudici della Commissione tributaria provinciale hanno ritenuto che fosse errato revocare i benefici del condono presentato dal contribuente per sanare i tardivi o omessi versamenti a norma del citato art. 9-bis legge n. 289/2000. Gli stessi giudici hanno constatato che nel caso in esame la definizione agevolata riguardava la non applicazione delle sanzioni irrogate per mancato versamento di tributi erariali, ritenendo equo, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) l'applicazione della sanzione soltanto sull'ultima rata versata in ritardo e non su tutto l'importo pagato. La Commissione tributaria ha stabilito, inoltre, che l'ufficio finanziario in sede di discussione, pur riaffermando la legittimità del proprio operato, ha deciso in via subordinata di accogliere la decisione assunta dai giudici.

L'aspetto rilevante che emerge dalla decisione in esame è che la stessa risulta passata in giudicato e pertanto definitiva, non essendo stata impugnata dinanzi ai giudici tributari di appello. Per il condono in esame riguardante gli anni 2003-2004, il legislatore aveva stabilito diverse proroghe, prevedendo una decorrenza dei termini per un arco temporale di circa tredici mesi. La decisione in esame può produrre un effetto deflattivo del contenzioso riguardante le numerose controversie in tema di condono anche attraverso un'interpretazione che tuteli i diritti del contribuente nel rispetto delle norme di cui alla legge n. 212 del 2000.

Enzo Di Giacomo

9 Dicembre 2008

NOTE

(1) CTP Roma, Sez. XXXVIII, 24 ottobre 2007, n. 466. E' inefficace il diniego dell'istanza ex art 9-bis legge n. 289/2002 di condono nel caso di mancato o ritardato versamento anche di una soltanto delle rate dichiarate a seguito dell'istanza ex art. 9-bis legge. atteso che nessun termine era stabilito per l'iscrizione a ruolo delle rate dovute e non pagate.

(2) Tale disposizione prevede, tra l'altro, l'iscrizione a titolo definitivo nei ruoli delle imposte liquidate ex artt. 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600/73; le imposte, le maggiori imposte e ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi

(3) Cass. 23 ottobre 2006, n. 22788; 22 marzo 2006, n. 6370; CTP Novara 21 settembre 2007, n. 82.

(4) Cfr. CTP Brindisi 31 dicembre 2007, n. 198.

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l